ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO, DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA, DEL CONSIGLIO COMUNALE E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Art. 4

Fissazione della data di svolgimento delle elezioni

L'articolo 3 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e' sostituito dal seguente: "Art. 3. - 1. La data per lo svolgimento delle elezioni di cui agli articoli 1 e 2 e' fissata dal Ministro dell'interno non oltre il cinquantacinquesimo giorno precedente quello della votazione ed e' comunicata immediatamente ai prefetti perche' provvedano alla convocazione dei comizi ed agli altri adempimenti di loro competenza previsti dalla legge".

Versione in vigore dal 28 marzo 1993, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale
Estremi	Legge 25 marzo 1993, n. 81
Capo	I — Elezione degli organi comunali e provinciali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 marzo 1993

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/elezione-diretta-del-sindaco-del-presidente-della-provincia-del/art-4-fissazione-della-data-di-svolgimento-delle-elezioni

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it